



**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
COMUNE DI TURRIACO**

**S.I.T.
Sistema Informativo Territoriale**

**P.R.G.C.
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N. 16**

Elab. A

**RELAZIONE
NORME TECNICHE MODIFICATE
ATTESTAZIONI**

Maggio 2017

Progettazione variante : UFFICIO TECNICO COMUNALE
arch. Bruno CUCIT

INDICE

1. RELAZIONE

1.1	Contenuti della Variante	pag. 3
1.2	- iter procedurale di approvazione	
	- verifica condizioni, limiti di soglia e modalità operative L.R. 21/15	pag. 5

2. VARIANTI ALLE ZONE RESIDENZIALI pag. 9

4.	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	pag. 10
4.1	Modifiche alle norme tecniche di attuazione	pag. 10

5. ATTESTAZIONI

5.1	Attestazione valutazione di incidenza S.I.C	pag. 13
5.2	certificazione D.Lgs. 42/2004	pag. 14
5.3	asseverazione Art.10, comma 4/ter L.R. 27/88	pag. 15
5.4	asseverazione "variante a livello comunale" L.R. 21 del 15/09/2015	pag. 16

1. RELAZIONE

1.1 CONTENUTI DELLA VARIANTE N. 16

Il Comune di Turriaco è dotato di Piano Regolatore Generale comunale approvato con delibera consiliare n. 92 dd. 19.12.1996, confermata esecutività con Decreto n. 0114/Pres. Del 04.04.1997. Successivamente sono state approvate n. 15 varianti, finalizzate alla risoluzione di problematiche di carattere puntuale e/o per affrontare nuovi aspetti della programmazione territoriale non prevedibili all'atto della redazione del PRGC.

Con le varianti n. 8, approvata con delib. Consiliare n. 10 del 27.06.2005, e variante n. 12, approvata con delib. Consiliare n. 10 del 23.05.2012, il Comune ha provveduto alla reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali che risultavano decaduti.

Con la variante n. 14, approvata con delibera consiliare n. 25 del 02.08.2016, è stato approvato il tracciato dei nuovi percorsi ciclopeditoni di collegamento con Cassegliano e Begliano.

Con la variante n. 15, approvata con deliberazione consiliare n. 2 dd. 29.03.2017, è stato approvato il Piano di rischio aeroportuale, che ha ridefinito le relative fasce di rispetto.

In fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo si è ritenuto di dover modificare parzialmente il tracciato delle due piste ciclabili al fine di renderlo più funzionale.

Con l'approvazione del Piano di rischio aeroportuale, e la conseguente modifica del perimetro delle fasce di vincolo, risulta inoltre opportuno raccordare la zonizzazione preesistente con le nuove previsioni del piano di settore.

Con la variante n. 16 si provvede pertanto a rendere il PRGC conforme alle nuove esigenze pianificatorie sopra descritte.

La variante consiste in n. 5. modifiche puntuali alla zonizzazione, definite negli elaborati grafici, e in n. 1 modifica agli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione.

Le modifiche alla zonizzazione sono riportate, per stralci a scala 1:2.000/5.000, in un fascicolo contenente per ogni singola variazione lo stato di fatto con la descrizione della modifica, e quello di progetto, per le tavv. C1, C2.

Le modifiche alla zonizzazione, conseguenti alle direttive consiliari, intervengono parzialmente a modificare la struttura del PRGC. Le modifiche sono evidenziate nell'allegata Tav. C0.

Tali modifiche rispettano gli obiettivi, gli elementi invarianti ed i limiti di flessibilità riportati nella Relazione del Piano struttura per ogni singolo ambito considerato.

In sintesi le modifiche alla zonizzazione, specificate nell'allegato fascicolo tecnico e nelle singole schede tecniche, riguardano:

- punto 1: Il punto di variante riguarda il nuovo percorso ciclabile di collegamento tra il centro di Turriaco -via Marconi e la frazione di Begliano, nel comune di San Canzian d'Isonzo. La variante riporta il sedime della nuova sede stradale in progetto, in parziale variazione al progetto preliminare approvato, individuando il nuovo percorso sul terreno adiacente alla strada comunale (tra la strada ed il piede della scarpata del canale), anziché oltre il canale di bonifica.

L'individuazione del nuovo percorso ciclabile assoggetta la relativa area a vincolo diretto preordinato all'esproprio. L'allegato quaderno riporta le mappe catastali con la rappresentazione grafica delle porzioni da frazionare ed acquisire per la realizzazione dei lavori

La variante comporta una modifica al Piano struttura con la ridefinizione delle aree destinate alla viabilità ciclo-pedonale di progetto.

- punto 2: riguarda il nuovo percorso ciclabile che collega il centro di Turriaco, via Garibaldi, ed il Comune di San Pier d'Isonzo attraverso la frazione di Cassegliano.

La variante riporta il sedime della nuova sede stradale in progetto (inizio del percorso ciclabile sul tratto antistante il cimitero) e la variazione di percorso riguardante

l'attraversamento di via Garibaldi per l'immissione sulla provinciale , che viene ora portato in posizione più sicura e visibile, sul rettilineo stradale .

L'individuazione del nuovo percorso ciclabile, assoggetta la relativa area a vincolo diretto preordinato all'esproprio.

La variante comporta una modifica al Piano struttura con la ridefinizione delle aree destinate alla viabilità ciclo-pedonale di progetto. L'allegato quaderno riporta le mappe catastali con la rappresentazione grafica delle porzioni da frazionare ed acquisire per la realizzazione dei lavori.

La modifica riguarda le tavv. C0, C1, C2 (parzialmente) della zonizzazione.

- Punto 3: La variante è conseguente alla ridefinizione delle fasce di rispetto aeroportuali approvata con la variante n. 15.

Le zone residenziali B1t , inedificabili, di via Piave e via Verdi, prima ricadenti in fascia A (inedificabile) ora ricadono in fascia B.

Di conseguenza, ed al fine di uniformare le possibilità edificatorie ed i parametri edilizio – urbanistici con le aree similari limitrofe, le aree stesse sono state riclassificate in zona residenziale B3 e B1a, sulla base della tipologia insediativa. In sostanza viene riproposta la situazione urbanistica antecedente l'introduzione delle fasce di vincolo aeroportuale (PRGC 1997)

La modifica riguarda le tavv. C1, C2 della zonizzazione.

- Punto 4: la variante è conseguente alla ridefinizione delle fasce di rispetto aeroportuali approvata con la variante n. 15.

La zona residenziale B1t, che comprende parte dell'area feste, ricompresa tra la Strada ex provinciale n. 1 e via Piave, prima ricadente in fascia A ora ricade in fascia B.

La zonizzazione dell'area viene di conseguenza uniformata, riclassificando in zona E/FS tutta l'area del parco feste.

La modifica riguarda le tavv. C1, C2 della zonizzazione.

- Punto 5: la variante è conseguente alla ridefinizione delle fasce di rispetto aeroportuali approvata con la variante n. 15.

Alcune zone zone residenziali B1b, B2b, B1s, B3 , di via Piave, via Verdi, via Tito Livio, via Garibaldi e via Mreule, prima ricadenti in fascia B ora ricadono in fascia A (inedificabile).

Di conseguenza, ed al fine di uniformare i parametri edilizio –urbanistici con le aree similari limitrofe, le aree stesse sono state riclassificate in zona residenziale B1t, riducendone di fatto le possibilità edificatorie.

La modifica riguarda le tavv. C1, C2 della zonizzazione.

Le modifiche alle Norme tecniche di attuazione riguardano l'art. 13, ed in particolare le zone B1t.

**1.2 - ITER PROCEDURALE DI APPROVAZIONE
- VERIFICA CONDIZIONI, LIMITI DI SOGLIA E MODALITÀ OPERATIVE L.R. 21/15**

La presente variante è da considerarsi “ variante a livello comunale” come definita dall'art. 2, lett. a) della L.R. 21 del 15/09/2015, essendo il vigente PRGC dotato di rappresentazione schematica delle strategie di piano-piano struttura, e rientra nelle condizioni, nei limiti di soglia e nelle modalità operative specificate agli artt. 3,4 e 5 della L.R. medesima.

L'iter procedurale di approvazione è quello previsto dall'art. 8 della L.R. 21/15.

Di seguito la verifica rispetto alla L.R.. 21/15 :

Art. 3

(Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura)

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, nell'osservanza dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all'articolo 5, si identificano nelle seguenti condizioni:

a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

si

b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

--

c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826 /Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG;

--

d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

si

Art. 4

(Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 3 e le modalità operative di cui all'articolo 5, osservano i limiti di soglia di seguito specificati:

a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi:

si

1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali;

--

2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali;

--

3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

--

b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F

definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;	--
c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ferma restando la possibilità di riduzione totale o parziale delle relative funzioni qualora si rispettino gli standard minimi previsti per ogni categoria di servizio nel decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. (Revisione degli standard urbanistici regionali), e le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee;	--
d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;	--
e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, ferma restando la possibilità di riduzione, parziale o totale, delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee;	--
f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito:	--
1) di un ulteriore documentato fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici dovuto a eventi non prevedibili dagli strumenti stessi;	--
2) della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative nell'ambito delle corrispondenti zone omogenee elencate nella lettera f) rispetto alle superfici complessivamente comprese nell'ambito delle zone omogenee stesse;	--
3) della prevalente occupazione dei volumi extraresidenziali già edificati rispetto ai volumi complessivamente esistenti sulle zone omogenee elencate nella lettera f);	--
g) ampliamento motivato di insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni extraresidenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici, entro un massimo del 50 per cento dell'esistente superficie coperta e, comunque, entro il 70 per cento dell'area di pertinenza urbanistica prevista negli strumenti stessi, ferma restando la possibilità di riduzione totale o parziale delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zona omogenea;	--
h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;	--
i) ampliamento di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione;	--
j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.	si

Art. 5

(Modalità operative per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 3 e i limiti di soglia di cui all'articolo 4, osservano le modalità operative di seguito specificate.

2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono essere elaborate sulla base delle seguenti modalità operative:

a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni prevalentemente residenziali nelle zone omogenee di tipo C e O, si dovrà:

1) specificare quali eventi imprevisti hanno determinato l'ulteriore fabbisogno insediativo rispetto a quello già quantificato nello strumento urbanistico vigente per l'arco decennale di previsione dello strumento stesso;

2) comprovare che la dimensione territoriale delle eventuali trasformazioni di aree agricole, naturali o d'interesse culturale, paesaggistico e ambientale è quella ritenuta indispensabile per poter assicurare esclusivamente il conseguimento dei fabbisogni insediativi suddetti;

3) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinano carichi insediativi compatibili sia con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, sia con la tutela del paesaggio;

b) per la dimostrazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di cui alla lettera a) si dovrà attestare che l'estensione o la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone omogenee preminentemente residenziali di tipo C e O non consente l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni elencate alla lettera a);

c) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni diverse da quelle prevalentemente residenziali nelle zone di tipo I, L2, M2 e N2, si dovrà:

1) fare riferimento ad aggiornate e documentate domande di nuovi insediamenti supportate da un'analisi da cui si evinca che le attività da svolgere nei nuovi insediamenti proposti non possono trovare collocazione in altre vigenti zone omogenee di livello regionale;

2) specificare quali eventi imprevisti hanno determinato un ulteriore fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto nello strumento urbanistico vigente;

3) comprovare che la dimensione territoriale delle eventuali trasformazioni di aree agricole, naturali o d'interesse culturale, paesaggistico e ambientale è quella ritenuta indispensabile per poter assicurare esclusivamente il conseguimento dei fabbisogni insediativi suddetti;

4) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili sia con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, sia con la tutela del paesaggio;

d) per la dimostrazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di cui alla lettera c) si dovrà attestare che l'estensione e la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone omogenee non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentono l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni elencate alla lettera c);

e) per la dimostrazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati sulle aree compatibili con le funzioni insediative di cui alla lettera c) si dovrà attestare che alla data di adozione dello strumento urbanistico l'entità e la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte

degli insediamenti non occupati presenti sulle vigenti zone omogenee non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentono l'insediamento delle nuove funzioni elencate alla lettera c).

3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì:

- a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata; --
- b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti; --
- c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all'articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19(Codice regionale dell'edilizia); --
- d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici. --

Art. 7

(Altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) --

1. Sono, altresì, varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, quelle preordinate a: --

- a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni; --
- b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all'articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5; --
- c) modificare l'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici generali vigenti contestualmente alla formazione degli strumenti urbanistici attuativi, quando le eventuali variazioni da apportare rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5; --
- d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali; --
- e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti; --
- f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; si
- g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5. --

2. VARIANTI ALLE ZONE RESIDENZIALI

La Variante n.16 riclassifica alcuni ambiti residenziali in conseguenza della definizione delle nuove fasce di vincolo aeroportuale introdotte con la va. 15 al PRGC.

Le superfici complessive della zona B residenziale rimangono invariate.

RIEPILOGO VARIANTI ALLA ZONIZZAZIONE

Punto di variante	DESCRIZIONE	Superficie (mq)
3	Ambito 69 - Da B1t a B3	mq. 3624,73
	Ambito 71 - Da B1t a B1a	mq. 1001,09
	Ambito 72 - Da B1t a B1a	mq. 2328,10
	Ambito 74 - Da B1t a B3	mq. 5877,36
	Ambito 75 - Da B1t a B3	mq. 1793,27
	Ambito 76 - Da B1t a B3	mq. 1042,76
4	da B1t a E/FS	mq. 5550,41
5	Ambito 57 da B3 a B1t	mq. 2426,18
	Ambito 58 da B3 a B1t	mq. 1054,06
	Ambito 59 da B1s a B1t	mq. 2835,67
	Ambito 67 da B3 a B1t	mq. 3597,68
	Ambito 68 da B2b a B1t	mq. 4997,67
	Ambito 93 da B2b a B1t	mq. 559,94
	Ambito 185 da B1b a B1t	mq. 587,59

3. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3.1 modifica alle norme tecniche di attuazione

Vengono modificati i seguenti articoli delle NN.TT.AA. :

art. 13 : vengono stralciate le norme temporanee inserite con la variante 15 al PRGC, relative all'armonizzazione degli interventi ammessi nelle zone inserite nelle nuove fasce di rispetto aeroportuale.

La nuova zonizzazione prevista per tali aree non rende più necessaria l'integrazione normativa.

Note per la lettura : in ~~*corsivo barrato*~~ le parti stralciate , ed in ***corsivo grassetto*** le parti nuove.

ART. 13 - ZONE RESIDENZIALI B

1. Le zone residenziali B si suddividono in sottocategorie in relazione al fatto di essere sature o non sature (con riferimento alla possibilità di edificazione di volumi aggiuntivi rispetto agli attuali) e di essere trasformabili o non trasformabili con gli interventi ammissibili nel quadro normativo del P.R.G.C.. Si individuano pertanto le seguenti sotto categorie di zone B:

- B1 satura non trasformabile
- B2 satura trasformabile
- B3 non satura di completamento
- B4 non satura con vincoli tipologici
- B5 verde privato.

2. A loro volta le zone B1 si suddividono in:

- B1a non trasformabili per vincolo di tipologia edilizia ed insediativa
- B1b non trasformabili in quanto realizzate sulla base di P.R.P.C. approvati e realizzati, anche in parte;
- B1s non trasformabili in quanto tipologie edilizie ed insediative anomale rispetto alle tipologie edilizie ed insediative circostanti;
- B1t edificazione ricadente entro la fascia di rispetto aeroportuale.

Per le zone B1a, oltre a quelli menzionati nell'art. 11 punto 4), sono ammessi:

- interventi di ristrutturazione edilizia (art. 65), anche con demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime occupato dall'edificio preesistente;
- interventi di ampliamento (art. 63), preferibilmente soltanto con sopraelevazioni per ottenere due piani abitabili con altezze interne conformi alle altezze minime previste dalle disposizioni legislative vigenti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Hmax delle fronti= 6,50 ml.
- volume ampliamento non superiore al 20% del volume dell'edificio interessato dall'intervento
- rispetto allineamenti obbligatori indicati nell'elab. C2
- distanze minime dai confini e dalla strada (ove non definite dall'allineamento obbligatorio) corrispondenti a quelli dell'edificio preesistente.

Per le zone B1b, oltre a quelli menzionati nell'art. 11 punto 4), sono ammessi

- interventi di ristrutturazione edilizia (art. 65) nel rispetto delle norme dei P.R.P.C, approvati.

Si tratta delle zone B1b indicate nell'elab. C2 con i seguenti numeri:

9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 10a, 10b, 10c, 10d, 23a, 23b, 111b, 133b, 133d, 133e, 133f.

Per le zone B1s non sono ammessi altri interventi oltre a quelli menzionati nell'art.11 punto 4);

Per le zone B1f sono ammessi solo gli interventi relativi al mantenimento del patrimonio edilizio aventi rilevanza edilizia. Vengono ammessi altresì gli interventi relativi a costruzioni pertinenziali da realizzarsi in attività di edilizia libera, nei limiti individuati all'art. 16, lett.j) e k) della L.R. 19/09.

~~Per le zone B1t site all'interno della fascia di rispetto aeroportuale in classe A, gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento vengono ammessi nei limiti indicati al successivo art. 28.~~

~~Per le zone B1t site all'interno della fascia di rispetto aeroportuale in classe B di via Verdi, fino al civico 57, vengono ammessi gli interventi previsti per le zone B1a, mentre per le zone B1t di via Piave e di via Verdi, dal n. civico 57 al 65, vengono ammessi gli interventi previsti al successivo comma 4 per la zona B3.~~

3. Per la zona B2 le trasformazioni possono avvenire con le seguenti modalità:

- con cambiamento tipologia edilizia (B2a)
- con aggregazione di altre aree libere adiacenti (B2b)
- con mantenimento tipologia edilizia prevalente lungo la strada e rinnovo edilizio (demolizione e ricostruzione - B2c).
- Per le zone B2 sono ammessi oltre agli interventi menzionati nell'art. 11, punto 4), i seguenti interventi di rilevanza urbanistica, distinti per le modalità trasformative sopramenzionate.

Per le zone B2a e B2b

- interventi di ristrutturazione edilizia (art. 65)
- interventi di ampliamento degli edifici esistenti (art. 63):

IFmax= 1,5 mc/mq

Hmax= 7,00 ml.

DSmin= 3,00 ml.

DC secondo il Codice Civile

Per la zona B2c

interventi di ristrutturazione edilizia (art. 65)

interventi di ampliamento degli edifici esistenti (art. 63):

IFmax= 1,5 mc/mq

Hmax= 7,00 ml.

DS= rispetto allineamenti obbligatori lungo strada indicati nell'elab.C2 oppure rispetto allineamenti esistenti DC secondo il Codice Civile.

4. Per le zone B3 non sature il completamento può avvenire con le seguenti modalità:

- a) con edificazione dei lotti liberi interclusi tra lotti edificati o delle aree libere inedificate dello stesso lotto con formazione di nuovi lotti, anche in base a P.R.P.C, vigenti;
- b) con aumenti volumetrici fino al raggiungimento dell'indice di fabbricabilità ammesso;
- c) con modifica della tipologia insediativa esistente e/o con l'aggregazione di due o più lotti contigui.

Per le zone B3, oltre agli interventi menzionati nell'art. 11 punto 4) sono ammessi i seguenti interventi di rilevanza urbanistica:

- interventi di nuova realizzazione (art. 62) ed interventi di ampliamento (art. 63):

- IFmax= 1,00 mc/mq

- Hmax= 7,00 ml.

- DS=DCmin= 5.00 ml.

- DS=DC non inferiore a quanto previsto dal Codice Civile nel caso di ampliamento di edifici esistenti

- interventi di ristrutturazione edilizia (art. 65)

Le zone B3 sottoelencate sono interessate da P.R.P.C, approvati. In tali zone per gli interventi ammessi nel presente paragrafo valgono le norme degli stessi P.R.P.C.. Si tratta delle zone indicate nell'elab. C2 con i seguenti numeri: 10e, 10f, 10g, 10h, 23c, 23d, 23e, 111a, 111c, 133a, 133c, 133g.

.....”

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI GORIZIA

COMUNE DI TURRIACO

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N. 16**

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

Il sottoscritto arch. Bruno Cucit, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Turriaco, estensore della variante n. 16 al Piano Regolatore Generale Comunale di Turriaco;

visto il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, approvato con DPR n. 357 del 08.09.1997;

visto l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 74/406/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 03.04.2000;

preso atto che il territorio del Comune di Turriaco (GO) non è interessato da siti di importanza comunitaria,

DICHIARA

che le previsioni della Variante n. 16 al Piano Regolatore Generale Comunale di Turriaco non interessano e non hanno incidenza sui siti di importanza comunitaria, di cui all'elenco approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 03.04.2000.

Turriaco, maggio 2017

il progettista
arch. Bruno Cucit

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI GORIZIA

COMUNE DI TURRIACO

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N. 16**

Il sottoscritto arch. Bruno Cucit, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Turriaco, estensore della variante n. 16 al Piano Regolatore Generale Comunale di Turriaco,

CERTIFICA

che le modifiche apportate allo strumento urbanistico generale comunale non hanno per oggetto variazioni alla destinazione urbanistica d'uso ed alle modalità d'intervento su beni immobili:

- tutelati dal D.Lgs. 42/2004, parte seconda "beni culturali";
- appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato;
- appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione;
- di competenza degli Enti di cui all'art. 63bis, comma 3 lettera g) della L.R. 5/2007.

Turriaco, maggio 2017

il progettista
arch. Bruno Cucit

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI GORIZIA

COMUNE DI TURRIACO

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N. 16**

ASSEVERAZIONE

Art.10, comma 4/ter L.R. 27/88, come modificato dalle LL.RR. n. 15/92 e n. 8/94

Il sottoscritto arch. Bruno Cucit, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Turriaco, estensore della variante n. 16 al Piano Regolatore Generale Comunale di Turriaco, ai sensi dell'art. 10, comma 4ter, della L.R. 27/2008;

ASSEVERA

che non si rende necessario il parere geologico di cui all'art. 11 della L.R. 27/1988, come modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 15/1992 e n. 8/1994, in quanto l'oggetto delle modifiche introdotte rientra nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2 della L.R. 15/1992 (di modifica dell'art.10 della L.R. 27/1988).

Turriaco, maggio 2017

il progettista
arch. Bruno Cucit

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI GORIZIA

COMUNE DI TURRIACO

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N. 16**

ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto arch. Bruno Cucit, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Turriaco, estensore della variante n. 16 al Piano Regolatore Generale Comunale di Turriaco,

ASSEVERA

Che la citata variante allo strumento urbanistico generale è da considerarsi “ variante a livello comunale” come definita dall'art. 2, lett. a) della L.R. 21 del 15/09/2015, essendo il vigente PRGC dotato di rappresentazione schematica delle strategie di piano-piano struttura, e rientra nelle condizioni, nei limiti di soglia e nelle modalità operative specificate agli artt. 3,4 e 5 della L.R. medesima. .

Turriaco, maggio 2017

il progettista
arch. Bruno Cucit